



**Commissione di Garanzia
dell'Attuazione della Legge sullo
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**SETTORE
MINISTERO DELLA DIFESA**



Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

**ACCORDO DECENTRATO DEFINITO TRA MINISTERO DELLA DIFESA
E LE OO.SS. ANDED - CISNAL CIGL CISL UIL SNAD - CISAL
SINDID+DIRSTAT LISID-UNSA,
in data 25 novembre 1992
(Valutato idoneo con delibera del 6.5.1993)**

**Il presente Accordo è considerato vigente quanto alle norme non contrastanti
con l'Accordo Comparto Ministeri dell'8 marzo 2005**

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI
PERSONALE E PROFILI PROFESSIONALI/QUALIFICHE FUNZIONALI
CHE FORMANO DETTI CONTINGENTI, INDIVIDUATI AI SENSI
DELL'ART. 4, 2° COMMA DEL D.P.R. N. 44/90**

1. ATTIVITA' RIGUARDANTE LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E CUSTODIA DEL PATRIMONIO

Sorveglianza e custodia natanti, bacini, depositi munizioni e carburanti nei casi in cui sono affidate esclusivamente a personale civile e nei limiti indispensabili.

a) Sorveglianza:

Q.F.	Profilo Professionale	
IV	22 o 23	Addetto ai servizi di portierato e custodia o Addetto ai servizi di vigilanza
V	27	Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia
IV	11	Autista meccanico (solo nei casi in cui è necessario il controllo di infrastrutture e impianti dislocati in vasta area)

b) Sicurezza dei bacini e delle Unità navali:

Q.F.	Profilo Professionale	
V	77	Operatore specializzato per bacino
VI	78	Assistente tecnico dei bacini
IV	109	Marinaio conduttore
V	178	Operatore subacqueo specializzato
V	51	Elettricista specializzato
IV	38	Aggiustatore meccanico

2. ATTIVITA' GIUDIZIARIA - ORGANI DELLA GIUSTIZIA MILITARE

Assistenza all'udienza nei processi con imputati arrestati, fermati o sottoposti a misure cautelari personali di tipo custodiale per i reati per i quali si procede;

Provvedimenti restrittivi della libertà personale;

Provvedimenti cautelari ed urgenti quando siano diretti a garantire il godimento dei diritti costituzionalmente protetti indicati dall'art. 1, primo comma, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Q.F.	Profilo Professionale	
V o IV	4 o 5	Operatore amministrativo o Coadiutore
VII o VI	174 o 175	Collaboratore di cancelleria o Assistente giudiziario
III	24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera

3. ATTIVITA' PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI A CICLO CONTINUO

- a) Assicurare i servizi di produzione, trasformare e distribuzione di energia elettrica e termica, nonché, per gli impianti idraulici, garantire anche la depurazione e lo smaltimento delle acque reflue (servizio ecologico)

Q.F.	Profilo Professionale	
V	36	Motorista meccanico specializzato
V o IV	51 o 50	Elettricista specializzato o Elettricista
V o IV	55 o 54	Elettromeccanico specializzato o Elettromeccanico
V o IV	59 o 58	Apparecchiatore elettronico specializzato o Apparecchiatore elettronico
V o IV	72 o 71	Idraulico specializzato o idraulico)
V o IV	96 o 95	Conduttore specializzato motori navali o Conduttore di motori navali

VII o VI	203 o 53	Capo tecnico o Assistente tecnico per l'area elettrica
V	254	Operatore tecnico specializzato di laboratorio

b) Assicurare la continuità di funzionamento dei gruppi elettrogeni e TLC limitatamente ai servizi a ciclo continuo e/o di emergenza nei casi in cui è affidata esclusivamente a personale civile e comunque per l'area SMD e DIFESA GABINETTO.

Q.F.	Profilo Professionale	
V	51	Elettricista specializzato
V o IV	59	Apparecchiatore elettronico specializzato
IV	11	Autista meccanico
VI	53	Assistente tecnico area elettrica

4. ATTIVITA' SANITARIA

a) Pronto soccorso parchi di salvataggio, camera di decompressione

Q.F.	Profilo Professionale	
V	12	Autista meccanico specializzato
V	36	Motorista meccanico specializzato
V	39	Aggiustatore meccanico specializzato
IV	50	Elettricista
IV	58	Apparecchiatore elettronico
V	96	Conduttore spec. di motori navali
III o IV	97 o 109	Marinaio o Marinaio conduttore
IV	112	Capo barca per il traffico nello Stato
V	133	Infermiere professionale
VI	134	Capo Sala
V	178	Operatore subacqueo specializzato
VII o VI	203 o 188	Capo tecnico o Assistente tecnico
VI	177	Assistente tecnico subacqueo

b) Enti della Sanità militare, limitatamente al servizio di pronto soccorso e pronto intervento

Q.F.	Profilo Professionale	
IV	132	Infermiere generico
V	133	Infermiere professionale
V	135	Tecnico di radiologia medica
V	140	Tecnico di centro trasfusionale

V	254	Operatore tecnico spec. di laboratorio
---	-----	--

5. ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE COSTIERA E MARITTIMA

Q.F.	Profilo Professionale	
IV	38	Aggiustatore meccanico
V	51	Elettricista specializzato
V	59	Apparecchiatore elettronico spec.
IV o V	98 o 99	Farista o Farista capo

6. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E NOTIZIE PER IL SERVIZIO METEOROLOGICO

Garantire l'acquisizione e la diffusione delle informazioni e notizie per il servizio meteorologico

Q.F.	Profilo Professionale	
V	254	Operatore tecnico spec. di laboratorio

7. ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Prestazioni di emergenza per garantire l'operatività delle Unità navali adibite a compiti di soccorso e protezione civile.

Prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità.

Q.F.	Profilo Professionale	
IV	9	Conducente di automezzi speciali
V	12	Autista meccanico spec.
V	36	Motorista meccanico spec.
V	37	Meccanico spec. grandi motori
V	39	Aggiustatore meccanico spec.
V	45	Saldatore specializzato
V	47	Operatore spec. di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche
VI	48	Assistente tecnico per l'area elettrica
IV	50	Elettricista
VI	54	Elettromeccanico
VI o V	60 o 53	Assistente tecnico per l'elettronica o Assistente tecnico per l'area elettrica
V	72	Idraulico spec.
IV	153	Artificiere esplosivista
V	209	Telescrivente central. operatore radio spec.

8. ATTIVITA' PER L'EROGAZIONE DI ASSEGNI E INDENNITA' CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO

Pagamento degli stipendi e delle pensioni nei giorni prefissati per il tipo di servizio in base all'organizzazione presso i singoli Enti dell'A.D.

Q.F.	Profilo Professionale	
VI	15	Ragioniere
IV o V	5 o 16	Coadiutore o Operatore amm.vo contabile

9. ATTIVITA' DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI BENI DI PRIMA NECESSITA', NONCHE' DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI

Garantire, ove non possibile il ricorso al servizio sostitutivo, la predisposizione e distribuzione di pasti unici nelle aree operative, limitatamente al personale militare preposto all'attività di pronto impiego, laddove detto servizio è prestato esclusivamente da personale civile nonché garantire ai degenti nelle strutture sanitarie, ove non possibile il ricorso a servizio sostitutivo, la preparazione di diete speciali e la distribuzione dei pasti.

Q.F.	Profilo Professionale	
III	88	Addetto alla ristorazione
IV	89	Operatore per l'alimentazione

MODALITA' DI APPLICAZIONE

DETERMINAZIONE CONTINGENTI

1. In sede di contrattazione decentrata locale dovranno essere individuate le unità peculiari preposte ai servizi di cui al presente accordo, avendo cura, nella definizione dei contingenti, di fare riferimento alle mansioni effettivamente svolte, corrispondenti alle declatorie dei profili individuati, in coerenza con l'organizzazione del lavoro dell'Ente.
2. La quantificazione dei relativi contingenti numerici dovrà effettuarsi in sede di contrattazione locale entro 15 giorni dall'accordo nazionale e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata.
3. La quantificazione dei contingenti dovrà tener conto della presenza organica effettiva, limitatamente alla garanzia di prestazioni minime indispensabili.
4. Ciascun Ente interessato si atterrà, in sede di contrattazione decentrata di livello locale, alle seguenti disposizioni:
 - qualora il servizio sia svolto esclusivamente da personale civile, la determinazione dei predetti contingenti numerici dovrà essere limitata

- all'individuazione di aliquote di personale strettamente necessarie a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili sopraelencate;
- non si procederà alla quantificazione dei suddetti contingenti, qualora il servizio possa essere assicurato da personale militare che espleti il servizio stesso in via esclusiva ovvero congiuntamente al personale civile;
 - qualora, invece, il servizio minimo indispensabile possa essere garantito solo in parte da personale militare, la quantificazione di cui sopra dovrà essere effettuata nei suddetti limiti.

PROCEDURE

1. In conformità agli accordi i responsabili dei Comandi o Enti individuano in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando almeno 5 giorni prima della effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come determinati dagli accordi, alle OO.SS. locali ed ai singoli interessati, pubblicizzandone i nominativi anche con ordine di servizio.
2. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione.
3. L'Amministrazione farà conoscere all'interessato nelle 24 ore precedenti l'inizio dello sciopero l'eventuale motivata impossibilità di provvedere a detta sostituzione.
Il dipendente, che entro il termine indicato non riceve ulteriore comunicazione, ha diritto di aderire allo sciopero.
4. L'individuazione in questione dovrà tenere anche conto, nei limiti del possibile, dell'esigenza di esentare a rotazione i lavoratori delle medesime unità produttive. Il criterio della rotazione sarà concordato d'intesa con le OO.SS. locali.
5. Saranno esentati dall'obbligo di prestare servizio in caso di agitazione sindacale, i rappresentanti locali delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero, firmatarie del presente accordo.
Fatta eccezione i casi in cui, sulla base di verifica con OO.SS. locali, il delegato sindacale sia unico titolare dell'impiego del servizio indispensabile o altrimenti sostituibile.

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

**Delibera n. 9.2 Ministero della Difesa
Seduta del del 6.5.1993**

La Commissione unanime, discussa la proposta del relatore, adotta la seguente delibera.

LA COMMISSIONE

VISTI gli artt. 3 e 4 del DPR 44/1990 che recepisce l'accordo del 26.9.1989 concernente "il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del DPR 5.3.86, n. 68";

VISTO l'accordo decentrato nazionale stipulato il 24.11.1992 dal Ministero della Difesa con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, ANDCD, SNAD-CISAL, SINDID-DIRSTAT, CONFSAL-UNSA-LTSID e con la CISNAL, trasmesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 22.1.1993;

VISTA la Legge n.146/1990;

VISTA la proposta del Prof. Rusciano;

CONSIDERATO che l'accordo di comparto risulta idoneo per quanto concerne i "servizi essenziali" e le "prestazioni indispensabili" che il Ministero in oggetto deve assicurare e, più in generale, per quanto riguarda le competenze della successiva contrattazione decentrata nella determinazione del personale necessario a fornire tali prestazioni;

CONSIDERATA l'assoluta singolarità dell'organizzazione del lavoro nell'amministrazione della Difesa, dove il più delle volte è possibile utilizzare personale militare congiuntamente a personale civile;

RILEVATO che, per quanto riguarda i criteri di determinazione dei contingenti di personale, nell'accordo decentrato nazionale vi è l'impegno ad assicurare le "aliquote di personale strettamente necessarie a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili";

VALUTA IDONEO

l'accordo decentrato nazionale del Ministero della Difesa al contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro della Difesa, alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo decentrato nazionale.